

CIRCOLARE D.G. N. 184 del 20/11/1992 - D.C.V N. 2/92

Prot. n. 1963 (56) 72.11

OGGETTO: Funivie monofune. - Controlli e verifiche delle flange e fiancate laterali dei rulli in lega leggera.

A seguito di un grave incidente avvenuto recentemente all'estero su una seggiovia, attribuito alla rottura di un rullo di ingresso di una rulliera di appoggio, questa Sede ha esaminato il problema insieme alle associazioni di categoria ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano per comprenderne le cause ed individuare i provvedimenti cautelativi da adottare.

Premesso che le verifiche e prove da condurre con cadenza settimanale sulle rulliere degli impianti monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli sono individuate dall'art. 4. e l. del D.M. 16.6.64 n. 1541 e dall'analogo articolo 4.f.l. del D.M. 7.7.60 n. 1235 per gli impianti monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento automatico dei veicoli, si richiama la validità ed importanza di dette prescrizioni e si precisa che i previsti controlli dell'usura laterale delle guarnizioni delle gole e della integrità dei rulli vanno condotti necessariamente ad impianto fermo.

Le surrichiamate disposizioni si applicano anche, per analogia, agli impianti, a moto pulsante.

Tutto ciò premesso, si dispone che, a completamento ed integrazione dei controlli e verifiche settimanali sopra richiamati, si dovrà procedere ai seguenti ulteriori adempimenti:

a) impianti già in esercizio:

- 1—effettuazione di un controllo straordinario dell'allineamento delle rulliere e dello stato di usura trasversale delle guarnizioni dei rulli ed in particolare di quelli di ingresso, eliminando le eventuali anomalie riscontrate;
- 2—intensificazione dei controlli a vista, durante il primo viaggio di prova, dello stato delle rulliere, con rilevamento di eventuali rumori dovuti al funzionamento;
- 3—riporto sul libro giornale degli esiti dei controlli effettuati;

4a—al termine della stagione invernale 92/93 e prima della riapertura della stagione 93/94, i rulli con flangia esterna riportata in lega leggera degli impianti interessati, dovranno essere sottoposti alle prove non distruttive con le procedure a tal fine indicate dal Costruttore (e concordate con l'Autorità di sorveglianza) ed estese ad almeno il 20% del totale delle flange esterne dei rulli di ingresso delle rulliere di linea, scegliendo le più sollecitate in considerazione dei seguenti fattori: pressione sui rulli, lunghezza delle campate, esposizione al vento, tendenza del sostegno ad oscillazione ecc.

L'individuazione di una sola flangia difettosa comporta necessariamente l'estensione dei controlli al 100% delle flange esterne dei rulli di ingresso.

Se non vengono evidenziate anomalie, l'impianto può continuare il normale esercizio senza ulteriori particolari controlli, per quanto disposto dalla presente circolare.

4b—per i rulli in lega leggera fusi in unico pezzo si dovrà invece:

- 1) se appartenenti ad impianti a collegamento automatico o a moto pulsante, procedere a quanto indicato ai precedenti punti 1,2,3 e 4a;
- 2) se appartenenti ad impianti a collegamento permanente con velocità massima di 2.5 m/s, procedere secondo i soli punti 1,2 e 3;

b) impianti di nuova costruzione:

- 1—la produzione dei rulli e delle flange relative dovrà essere sottoposta al controllo statistico di qualità, secondo le procedure ritenute più idonee dal Costruttore e comunicate alle Autorità di Sorveglianza;
 - 2—tutti i rulli controllati dovranno essere punzonati dal Servizio Controllo Qualità e verniciati in modo da facilitarne la identificazione;
 - 3—solo i rulli effettivamente controllati, punzonati e quindi ritenuti accettabili possono essere montati in posizione di ingresso delle rulliere;
- c) gli esiti dei controlli effettuati sugli impianti andranno comunicati da parte degli Esercenti al Costruttore.

In funzione dei dati acquisiti e dalla analisi degli stessi, il Costruttore, d'intesa con le Autorità di sorveglianza, potrà decidere eventuali integrazioni e/o estensioni delle prove programmate;

- d) il Costruttore dovrà dichiarare, per i rulli di nuova fornitura, il tipo di materiale impiegato e le relative normative di riferimento, nonché le caratteristiche delle guarnizioni in gomma adottate;
- e) il dimensionamento delle flange o delle fiancate laterali dovrà essere verificato tramite calcolo o rilevamento estensimetrico, tenendo conto delle situazioni verificatesi durante il montaggio delle guarnizioni in materiale cedevole e dei carichi massimi di esercizio;
- f) le guarnizioni in materiale cedevole dei rulli con flange esterne riportate dovranno essere montate utilizzando macchine dotate di idoneo limitatore dello sforzo di calettamento, in modo da evitare possibili sovrasollecitazioni.

Anche le macchine fornite o in dotazione agli Esercenti dovranno essere provviste al più presto, e comunque non oltre il 30.3.1993, del citato dispositivo limitatore;

- g) i rulli degli impianti in fase di montaggio dovranno essere verificati, a cura del costruttore, secondo quanto indicato al punto 4a o 4b, in quanto applicabile.

IL DIRETTORE GENERALE